

STATUTO

dell'Associazione "Avvocatura Degli Infermieri",

Associazione di Lavoratori Infermieri, protesa alla tutela

sindacale, legale e culturale della professione infermieristica.

Il giorno 27 novembre 2020 in Roma presso la sede legale dell'Associazione "Avvocatura Degli Infermieri", d'ora in poi "AADI", sita in Roma alla Via Gesualdo Bufalino n. 12, pal. C, int. 3 (00139 RM), si costituiscono *ex novo* i soci fondatori:

1) Carlo Pisaniello, C.F. PSNCRL69E05H501Y, nato a Roma il 05/05/1969 ed ivi residente alla Via Casteggio n. 75 (00166 RM), tel. 3389763702, email lotar69@gmail.com, con la carica di PRESIDENTE SOCIO FONDATORE;

2) Tontini Francesco, C.F. TNTFNC65H30H501Z, nato a Roma il 30/06/1965 e residente in Dragona alla Via Giacomo Da Breno n. 53 (00126 RM), tel. 3338911795, email francesco.tontini@virgilio.it, con la carica di TESORIERE SEGRETARIO SOCIO FONDATORE;

3) Crispino Italo, C.F. CRSTLI79R23D969D, nato a Genova il 23/10/1979 e residente in Battipaglia alla Via Forlì n. 10/L9 (84091 SA), tel. 3392073207, email italo.crispino@pec.it, con la carica di AVVOCATO CONSULENTE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE;

CONCORDANO IL PRESENTE STATUTO

Art. 1 – Costituzione

1.1 - È costituita l'Associazione denominata "Avvocatura Degli Infermieri" con i seguenti acronimi e loghi combinati secondo la seguente forma grafica e geometrica: A.A.D.I. oppure A.D.I.:



AADI
Associazione
Avvocatura
Degli Infermieri
C.F. 97761890587
Segreteria Nazionale

Luca Provello



AADI
Associazione
Avvocatura
Degli Infermieri
C.F. 97761890587
Segreteria Nazionale

Luca Provello



ASSOCIAZIONE
AVVOCATURA DEGLI INFERMIERI

1.2 - L'Associazione adotta come riferimento l'art. 39 della Costituzione in quanto Associazione non riconosciuta finalizzata alla tutela dei diritti lavorativi, sindacali e della previdenza sociale, legale e culturale dei soci infermieri nonché della dignità professionale della categoria infermieristica.

1.3 - L'A.A.D.I. non è una ONLUS ma un'associazione professionale dedicata alla difesa dei diritti sindacali, giuslavoristici, contrattuali, professionali, culturali, etici e deontologici della professione infermieristica, di avanzata innovazione tecnica-operativa a diffusione e interesse nazionale.

E' apartitica, apolitica, aconfessionale.

1.4 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà e di trasparenza che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa dedicata al volontariato e dotata di capacità propositiva e tecnica utile alla vita dell'Associazione.

1.5 - La durata dell'Associazione è illimitata.

1.6 - L'Associazione ha sede in Roma alla Via Gesualdo Bufalini n. 12, ma sarà sufficiente la delibera del Presidente per eleggere un nuovo domicilio legale.

1.7 - L'A.A.D.I. è gestita, diretta e controllata esclusivamente dal Consiglio Direttivo che opera anche mediante deleghe. La delega non può essere generale ma deve riguardare specifici compiti all'uopo deliberati.

Art. 2 – Finalità dell'Associazione e prestazioni

2.1 - L'Associazione, senza fini di lucro, opera attraverso l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, organizzati in strutture operative provinciali gerarchicamente sottordinate al Consiglio Direttivo e, da queste, attraverso le segreterie aziendali.

2.2 - L'Associazione persegue principalmente finalità di tutela sindacale e collettiva della professione infermieristica e tutela professionale a difesa degli interessi dei singoli soci anche contro terzi, attraverso gli strumenti giuslavoristici del diritto del lavoro, contrattuale, sindacale e della previdenza sociale, sia attraverso le modalità conciliative-propositive e di incontro con la controparte datoriale previste dall'ordinamento pubblico e privato, sia mediante le azioni stragiudiziali che giudiziali convenzionandosi all'uopo, per le attività da compiersi necessariamente per mezzo di Avvocati, con studi legali specializzati.

L'Associazione organizza eventi culturali e di aggiornamento professionale soprattutto in materia giuslavoristica e sindacale nonché in diritto infermieristico anche secondo quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori.

Il Direttivo individua e autorizza i soci che potrebbero prestare in modo determinante e prevalente attività volontarie a favore dell'Associazione; non è ammesso alcun rimborso spese neppure forfetario.

L'Associazione, al pari di altre organizzazioni sindacali, garantendo il rimborso della retribuzione globale di fatto percepita mensilmente nel caso di aspettativa non retribuita che impegna il socio nelle attività associative, previamente autorizzate.

Quanto richiesto a titolo di parcella dai professionisti esterni per la tutela dell'Associazione, sarà garantito dal singolo socio che stipula l'accordo per

le prestazioni professionali direttamente con il professionista scelto; in talune circostanze che rilevino, secondo incontestabile decisione del Direttivo, una finalità associativa nelle cause da perorare, le spese legali e la parcella vengono concordemente attribuite all'A.A.D.I., in concorso e sostegno al socio, mediante uno specifico fondo all'uopo costituito.

Per nessun motivo l'A.A.D.I. potrà sostenere spese di qualunque genere se non verranno approvate specificamente con delibera.

L'A.A.D.I. non surroga il socio nelle spese e i compensi professionali che dovrà sostenere per la tutela delle proprie pretese, se non nei limiti e modalità delle convenzioni stipulate con i professionisti ovvero secondo quanto previsto dalle delibere del Direttivo.

2.3 - L'Associazione individua tramite deliberazione del Direttivo, le prestazioni, dirette ai soci, a titolo gratuito, le prestazioni a titolo misto e le prestazioni a titolo oneroso.

Gli eventuali introiti delle prestazioni onerose e miste oltre agli introiti delle quote associative, sottratto quanto fondamentale per il mantenimento dell'Associazione, saranno utilizzati per compensare le prestazioni gratuite a favore di tutti i soci tutelati.

Per nessun motivo i soci fondatori dovranno compensare personalmente eventuali deficit finanziari..

La natura della presente Associazione impone la redazione di un bilancio sommario a cadenza annuale.

2.4 - L'associazione può esercitare ogni attività che ritenga utile, rivolta alla formazione del personale infermieristico in ambito del diritto sanitario e per la tutela dei diritti civili in ambito sindacale, contrattuale, professionale e

lavorativo:

- fornire servizi di assistenza sindacale e consultiva gratuita, anche mediante l'apporto di studi legali specializzati, l'istituzione di una linea telefonica o di un indirizzo di posta elettronica, dedicata ai soci;
- stipulare protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con Enti pubblici o privati, professionisti esperti del diritto, giornalisti, medici e infermieri legali e altre categorie;
- promuovere ogni attività necessaria e utile al fine di sensibilizzare gli Infermieri sulle problematiche relative al diritto sanitario anche mediante eventi, convegni, conferenze e dibattiti e, in generale ogni altra attività che si ritenesse necessaria;
- offrire consulenze alle Istituzioni in genere o privati, di natura infermieristico-legale e sulle attività professionali dell'infermiere;
- intervenire nelle discussioni o nelle relazioni che attengono la professione Infermiere quando distolgono dalla verità o diffondono notizie false che denigrano l'importanza e la professionalità dell'Infermiere;
- fornire materiale didattico per lo studio del diritto sanitario collaborando alla formazione universitaria e post-universitaria sanitaria;
- coadiuvare l'autorità giudiziaria nella ricognizione giuridica della figura Infermieristica per evidenziare il ruolo dell'infermiere nella società civile;
- denunciare alle Autorità competenti quanto appreso durante le attività associative qualora sia di interesse infermieristico ovvero se vi è obbligo di legge;
- collaborare con la stampa e i mass-media per la promozione associativa e negli interessi della categoria infermieristica qualora il Direttivo lo ritenga

utile.

2.5 - L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, anche per sponsorizzare le attività culturali e di studio.

I ricavi sono versati nel conto associativo.

2.6 - L'Associazione promuove l'innovazione e la dedizione, valuta la performance dei soci a cui sono affidati incarichi di rilevante interesse associativo e li rimuove se inadatti alla mission e in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto.

Art. 3 – Il Consiglio Direttivo Nazionale e le Segreterie

3.1 - Il Consiglio Direttivo è costituito dai seguenti soci:

1) Carlo Pisaniello, C.F. PSNCRL69E05H501Y, nato a Roma il 05/05/1969 ed ivi residente alla Via Casteggio n. 75 (00166 RM), tel. 3389763702, email lotar69@gmail.com, con la carica di PRESIDENTE SOCIO FONDATORE;

2) Tontini Francesco, C.F. TNTFNC65H30H501Z, nato a Roma il 30/06/1965 e residente in Dragona alla Via Giacomo Da Breno n. 53 (00126 RM), tel. 3338911795, email francesco.tontini@virgilio.it, con la carica di TESORIERE SEGRETARIO SOCIO FONDATORE;

3) Crispino Italo, C.F. CRSTLI79R23D969D, nato a Genova il 23/10/1979 e residente in Battipaglia alla Via Forlì n. 10/L9 (84091 SA), tel. 3392073207, email italo.crispino@pec.it, con la carica di AVVOCATO CONSULENTE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE;

3.2 - La carica di Presidente è assegnata al Dott. Carlo Pisaniello, in quanto l'ideatore e fondatore dell'Associazione Dott. Mauro Di Fresco è stato

collocato ad altre funzioni sindacali di interesse aziendale.

La carica di Tesoriere Segretario è assegnata a Francesco Tontini, collega e sostenitore delle finalità associative che ricoprirà le funzioni di Vicepresidente quando sarà richiesto all'uopo e in caso di temporanea impossibilità ad agire del Presidente.

La carica di consulente e patrocinatore legale è assegnata all'avv. Italo Crispino, esperto in diritto infermieristico.

Tutte le cariche sono modificabili da delibera direttoriale.

I membri del direttivo votano pariteticamente a scrutinio segreto, in caso di parità il voto, il voto del Presidente viene palesato e vale doppio.

Se non espressamente previsto, il Direttivo vota a maggioranza semplice e la presenza del Presidente o suo delegato nominato per iscritto, è condizione necessaria per la validità della deliberazione.

La carica di Consigliere viene assegnata a maggioranza semplice ai soci che si sono distinti per eccezionale dedizione e performance.

Tutte le cariche sono revocabili per giusta causa dal Presidente anche in seno al Direttivo e ogni membro del Direttivo può rassegnare le dimissioni senza motivazione.

In caso di impossibilità o incapacità del Presidente, i soci del direttivo decidono unanimemente il sostituto temporaneo o perenne.

Diversamente, se non si raggiungerà una decisione entro sette giorni dalla dichiarata o evidente impossibilità/incapacità, la carica sarà occupata a rotazione annuale da tutti i soci del Direttivo iniziando dal vicepresidente pro tempore, oppure si potrà optare per la Presidenza collegiale costituita da tutti i membri.

Nel caso in cui rifiuti la carica, succede il socio successivo.

La rappresentanza legale è assunta dal presidente e, per le vertenze locali, dai segretari provinciali autorizzati dal Presidente.

L'Associazione, quando promuove o resiste ad una vertenza stragiudiziale o giudiziale, agisce tramite il Presidente che, motu proprio, conferisce la procura o la delega ai difensori che ritiene idonei a rappresentare gli specifici interessi sottesi la vertenza in esame.

3.3 - Il Consigliere viene sentito dal Presidente o dal Direttivo e partecipa alle riunioni del Direttivo su richiesta unanime. Consiglia il direttivo esponendo le proprie valutazioni e considerazioni; il suo parere non è vincolante.

3.4 - Ulteriori poteri del Direttivo saranno decisi con deliberazione presidenziale allo scopo di garantire la sopravvivenza dell'Associazione o reagire tempestivamente a richieste o minacce esterne che pongano in pericolo l'esistenza dell'Associazione.

3.5 - Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione decisa a maggioranza semplice ma con la necessaria presenza del Presidente, può istituire o chiudere ovvero trasferire le sedi delle segreterie provinciali nell'ambito di tutto il territorio nazionale, valutare e garantire il limite dei fondi per il loro funzionamento.

3.6 - La segreteria provinciale è attivata contestualmente alla nomina del segretario provinciale da parte del Presidente. La segreteria non ha natura spaziale, ma personale e risiede nella persona del segretario nominato.

3.7 - La segreteria rappresenta l'Associazione nel territorio provinciale e ne ha la legittimazione processuale attiva e passiva esclusivamente per

questioni attinenti le attività direttamente a questi imputabili.

Tali poteri sono legittimi se autorizzati dal Presidente, diversamente il segretario risponderà personalmente di quanto realizzato.

La segreteria della provincia di Roma è attribuita elettivamente al Presidente.

In caso di rifiuto ad agire da parte del segretario provinciale ovvero, nel caso in cui la vertenza riguardi le finalità e gli scopi sociali oppure la tutela generale della categoria infermieristica o della stessa Associazione, il Presidente avoca, con delibera approvata a maggioranza semplice, la legittimazione passiva ed attiva della vertenza di interesse associativo.

3.8 - Il Direttivo, inoltre, è legittimato *motu proprio* ad adottare su tutto il territorio nazionale, ogni azione conciliativa-propositiva, stragiudiziale e giudiziale sulle materie giuslavoristiche e contrattuali e sindacali concorrentemente o *ad adiuvandum* alla segreteria provinciale.

3.9 - La segreteria provinciale adotta quanto deliberato dal Direttivo. Ogni abuso verrà perseguito secondo il codice disciplinare.

3.10 - La segreteria provinciale nomina i segretari aziendali.

La rappresentanza aziendale è delegata dalla segreteria provinciale *sine die* con l'atto di nomina e ne controlla l'ufficio, ma resta esclusa ogni legittimazione attiva e passiva a nome dell'A.A.D.I..

I commi 3.6, 3.7, 3.9 si applicano, per quanto possibile e in via analogica, tanto alla segreteria provinciale quanto alla segreteria aziendale.

3.11 - La segreteria provinciale deve informare e concertarsi con il Direttivo per ogni eventuale azione disciplinare nei confronti del segretario aziendale; sui provvedimenti prevale il Presidente.

3.12 - I segretari e chiunque ricopra posizioni gerarchiche all'interno dell'Associazione, decade dalla nomina per:

- dimissioni volontarie;
- morosità;
- sopraggiunta impossibilità di svolgere attività associativa volontaria;
- reticenza;
- comportamento contrario o in conflitto agli scopi associativi;
- vilipendio, offesa, ingiuria, minacce ed ogni altra condotta grave contraria al codice e al *minimum etico* ovvero ai codici disciplinari del pubblico impiego, anche se il socio incolpato svolge attività privata, dirette ad altri soci, al Direttivo, all'A.A.D.I.;
- adesione ad altra associazione o sindacato o R.S.U. o R.S.A. in concorrenza o in conflitto anche ideologico con l'A.A.D.I. o in conflitto alle determinazioni presidenziali;
- disimpegno;
- sfruttamento dell'Associazione ai danni della stessa o degli altri soci sia per pretese tempestive di tutela a ridosso dell'adesione, sia per delazione di informazioni riservate ai soli soci o strumentali idonee a minacciare l'integrità e l'immagine dell'Associazione ovvero dichiarazioni che ledono l'unità ideologica, strutturale e organizzativa dell'Associazione;
- decesso.

Art. 4 – I soci e l'Assemblea

4.1 - L'Associazione è aperta a tutti gli infermieri che posseggano il titolo abilitante la professione infermieristica.

4.2 - Ad ogni aderente è richiesta, come condizione essenziale, la sotto-

scrizione del modulo di iscrizione rinvenibile nel sito ufficiale dell'A.A.D.I..

La sottoscrizione del modulo importa l'adesione al presente Statuto che si ritiene integralmente letto e confermato dal socio aderente.

Lo Statuto è pubblicato sul sito ufficiale dell'A.A.D.I. e può essere richiesto dall'aspirante socio via email.

4.3 - Sono aderenti dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto il modulo di adesione ed hanno versato la prima rata mensile della quota associativa o l'intera quota annuale prevista.

4.4 - Il numero degli aderenti è illimitato e sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione; pertanto il socio moroso per più di un mese sarà escluso e perderà ogni diritto di futura adesione, salvo sanatoria deliberata dal Segretario nazionale per giustificati motivi, causa di forza maggiore o caso fortuito.

Il pagamento in sanatoria sarà computato alle quote insolute pregresse.

Parimenti, il socio che finalizza la propria adesione per la soluzione di un problema, ovvero, per fruire gratuitamente delle prestazioni associative oppure per carpirle a favore di altri, non verrà accettato e se già accolto, verrà espulso.

L'adesione deve essere ideologica, fondata sul rispetto, lealtà la correttezza dei consociati e, quindi, ogni strumentalizzazione o sfruttamento a danno dei soci, sarà perseguito legalmente e il socio verrà espulso perennemente.

4.5 - Nella domanda di adesione, redatta su apposito modulo dell'Associazione, l'infermiere aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo

Statuto dell'Associazione.

4.6 - L'ammissione decorre dalla prima trattenuta.

Nelle more, il Segretario nazionale, verificherà eventuali incompatibilità con l'adesione associativa e, in caso di positività, informerà anche via email, l'interessato.

L'interessato può ricorrere in ogni tempo al Presidente che deciderà *inaudita altera parte*.

4.7 - Gli aspiranti soci e i soci, cessano di appartenere all'Associazione ovvero sono dichiarati incompatibili con la qualità di socio per:

- dimissioni volontarie;
- morosità;
- sopraggiunta impossibilità di svolgere attività associativa volontaria;
- comportamento contrario agli scopi associativi;
- vilipendio, offesa, ingiuria, minacce ed ogni altra condotta contraria al codice disciplinare associativo e al *minimum etico*;
- adesione ad altra associazione o sindacato in concorrenza o in conflitto con l'A.A.D.I. secondo le determinazioni presidenziali;
- sfruttamento dell'Associazione ai danni della stessa o degli altri soci sia per pretese tempestive di tutela a ridosso dell'adesione, sia per delazione di informazioni riservate ai soli soci o che possano minacciare l'integrità e l'immagine dell'Associazione ovvero dichiarazioni e condotte che ledono l'unità ideologica, strutturale e organizzativa dell'Associazione e del Direttivo;
- decesso.

4.8 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Diretti-

vo a maggioranza semplice e comunicate all'aderente tramite email o altro mezzo indicato nel modulo di iscrizione.

Nel caso in cui il socio non comunichi alcuna reperibilità, la comunicazione verrà effettuata al primo contatto utile.

E' esclusa ogni responsabilità sulla diffusione dei dati personali per accertata assenza di colpa.

4.9 - L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata una volta all'anno per deliberare:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l'elezione di tre membri del Consiglio Direttivo;
- le proposte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata di anno in anno se la metà più uno di tutti gli associati con almeno 5 anni di adesione continua, la richiedono entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno di riferimento.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate raggiunto il quorum pari alla metà più uno degli associati e i voti sono validi a maggioranza semplice.

La seconda convocazione è fissata ai fini del quorum non prima di 15 giorni dalla prima.

La sede di convocazione è comunicata sul portale www.aadi.it entro 7 giorni dalla richiesta di assemblea.

L'Associazione non sostiene né rimborsa le spese sostenute dagli associati per la partecipazione all'assemblea.

4.10 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità del Direttivo, si deve raggiungere la maggioranza qualificata.

I soci fondatori non possono essere rimossi.

Il singolo socio non può rappresentare una collettività di soci e votare in loro rappresentanza; non sono ammesse deleghe.

Ogni socio potrà esprimere singolarmente il proprio voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo o lo Statuto, deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre l'unanimità dei soci fondatori.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

L'assemblea nomina un segretario tra gli associati presenti che redigerà il verbale sul Registro dei Verbali.

Nessun rimborso spese è concesso.

4.11 - L'Assemblea nomina 5 soci tra quelli presenti al voto onde partecipare alla scrutinazione.

Il voto si esprime per iscritto su un apposito modulo all'uopo predisposto e in segreto.

La violazione dei termini posti sulla presentazione delle liste declarerà l'e-

stinzione del procedimento.

4.12 - L'assemblea ha poteri propositivi e consultivi.

Comunque ogni socio potrà inviare le proprie proposte, reclami e ogni altra deduzione e informazione al Direttivo che dovrà rispondere entro sette giorni dalla ricezione.

In caso di conflitti tra Direttivo e assemblea dei soci, sentito il parere di tutti i segretari provinciali il cui territorio è coinvolto dai rappresentanti che vi insistono, si chiederà l'arbitrato presso la Camera Arbitrale di Roma.

L'Arbitro nominato secondo il codice arbitrale rituale, terrà conto dell'opinione espressa dal collegio dei segretari provinciali e adotterà la decisione più consona agli scopi sociali qui fissati e più idonei a garantire l'esistenza dell'Associazione.

Per nessun motivo potrà essere destituito il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario in quanto ideatori e fondatori dell'Associazione; nel caso in cui si rilevi la malagestio associativa che coinvolta unanimemente tutto il Direttivo, l'arbitro dovrà dichiarare l'estinzione dell'Associazione.

Ogni spesa è a carico delle parti: per nessun motivo l'Associazione sosterrà le spese dell'Assemblea.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

5.1 - I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione mediante il versamento di una quota ulteriore al fine di coprire le spese per le finalità associative che potranno recuperare al primo saldo utile, senza interessi.

La quota a carico dei soci ha sia carattere patrimoniale che non patrimo-

niale ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La quota mensile e annuale non è trasferibile, né restituibile neppure in caso di recesso, decesso o altre situazioni di incompatibilità.

5.2 - I soci hanno il diritto di:

- partecipare alla vita sociale culturale dell'Associazione contribuendo all'attività di tutela giuslavoristica e sindacale secondo le proprie competenze e professionalità documentate attraverso idonei titoli di studio.

Partecipare alla didattica e allo studio giuridico scientifico informativo del diritto del lavoro e sindacale attraverso la pubblicazione di monografie sia sui mezzi di informazione dell'Associazione stessa o il portale dell'Associazione, ovvero su altri mezzi utilizzando il logo e il nome dell'Associazione previa esplicita richiesta al Direttivo nazionale;

- partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento del contributo, votare direttamente e candidarsi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- presentare con effetto immediato le dimissioni in qualsiasi momento;
- svolgere il servizio volontario non retribuito a favore dell'Associazione secondo le proprie possibilità;
- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- esprimere dissensi, reclami e ogni lamentela a cui farà seguito un riscontro, nei limiti della correttezza e del rispetto reciproco;

- disassociarsi in qualsiasi momento senza oneri.

5.3 - I soci hanno il dovere di:

- svolgere dette attività gratuitamente;
- esprimere con chiarezza le proprie richieste indicando e allegando ogni utile dato idoneo a reperire il socio e studiare completamente la vertenza;
- non pretendere di risolvere la vertenza tempestivamente o in breve tempo. L'azione di tutela lavorativa-sindacale seguirà i tempi di diritto;
- sottoscrivere, in caso di adesione, ogni azione intrapresa dall'Associazione a difesa dei personali diritti lavorativi-sindacali. Il rifiuto comporterà la decadenza di tutela;
- rispondere tempestivamente alle comunicazioni provenienti dai dirigenti A.D.I. per meglio concertare le azioni di intervento;
- non iscriversi all'Associazione con il solo scopo di ottenere prestazioni gratuite o agevolate dai professionisti legali convenzionati;
- informarsi su quanto deliberato dall'Associazione;
- estrarre copia di ogni documento attinente la sfera personale;
- non imputare all'Associazione errori, colpe e ogni altro inadempimento commesso dai professionisti convenzionati.

5.4 - Il socio può accedere alla visione dei documenti interni all'Associazione previa richiesta motivata e attinente la sfera personale.

Tutti i documenti che non contengono dati personali e sensibili di terzi, sono ostensibili ma non fotocopiable presso la sede legale dell'A.A.D.I..

Non sarà comunque possibile visionare i seguenti documenti per la presenza di dati personali e sensibili:

- elenco iscritti;
- fascicoli vertenze e quanto ivi contenuto;
- estratto conto e movimenti conto corrente che attengono a terzi;
- rapporti epistolari con terzi.

5.5 - Nel caso in cui l'iscritto, per le proprie personali vertenze, si avvarrà dei professionisti convenzionati con l'Associazione, le prestazioni verranno saldate dal singolo iscritto secondo la parcella previamente concordata con il professionista e in linea con la convenzione stipulata ovvero con quelle in uso ed approvate dall'ordine del professionista.

L'A.A.D.I. è soggetto terzo ed estraneo al rapporto professionale tra cliente socio e professionista e per nessun motivo risponderà ad alcun titolo su quanto esiterà dal succitato rapporto.

5.6 - Su deliberazione del Direttivo, l'Associazione individuerà le materie giuslavoristiche di diretto interesse associativo che potranno essere sostenute economicamente, anche parzialmente, dall'A.A.D.I., in ossequio alla convenzione professionale che l'Associazione stipulerà, specificamente, con il professionista all'uopo incaricato, secondo quanto previsto dall'Atto Costitutivo.

Art. 6 – Patrimonio

6.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- eventuali fondi di riserva;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi e devoluzioni di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

6.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.4 - Le operazioni sui conti dell'Associazione saranno effettuate disgiuntamente dal Presidente oppure dal Tesoriere su autorizzazione del Presidente.

6.5 - L'Associazione redige un bilancio annuale sommario.

Art. 7 – Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

7.1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo secondo la votazione a maggioranza semplice.

7.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Presidente fondatore e approvato dal Direttivo all'unanimità.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontaria-

to sociale o professionale infermieristico, secondo le volontà dei fondatori.

I soci fondatori non rispondono con i beni personali a garanzia dei debiti associativi.

Art. 8 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 9 – Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo saranno rese note per mezzo di pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione o via email ai segretari interessati..

L'Associazione avrà come principi informatori:

- assenza di fine di lucro;
- esclusivo perseguimento della legalità sul posto di lavoro;
- rispetto dei diritti sindacali;
- finalità di solidarietà sociale e professionale;
- centralità del socio;
- dignità professionale;
- intolleranza allo sfruttamento dell'infermiere.

Il Direttivo ha potere deliberativo e regolamentare ai sensi e agli effetti esecutivi del presente Statuto.

Deliberano, inoltre, all'unanimità, di procedere alla registrazione del presente atto.

Le persone qui riunite appongono la loro firma a conferma di quanto sopra

esposto in data 2 novembre 2018.

Esse diventano *ipso facto* soci dirigenti nazionali dell'Associazione Avvocatura Degli Infermieri.

Ogni norma incompatibile con il presente Statuto riportata nell'Atto Costitutivo, deve intendersi interpretata secondo l'*animus* del presente Statuto.

1) Carlo Pisaniello, C.F. PSNCRL69E05H501Y, nato a Roma il 05/05/1969 ed ivi residente alla Via Casteggio n. 75 (00166 RM), tel. 3389763702, email lotar69@gmail.com, con la carica di PRESIDENTE SOCIO FONDATORE;



2) Tontini Francesco, C.F. TNTENC65H30H501Z, nato a Roma il 30/06/1965 e residente in Dragona alla Via Giacomo Da Breno n. 53 (00126 RM), tel. 3338911795, email francesco.tontini@virgilio.it, con la carica di TESORIERE SEGRETARIO SOCIO FONDATORE;



3) Crispino Italo, C.F. CRSTLI79R23D969D, nato a Genova il 23/10/1979 e residente in Battipaglia alla Via Forlì n. 10/L9 (84091 SA), tel. 3392073207, email italo.crispino@pec.it, con la carica di AVVOCATO CONSULENTE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE.

Roma 27 novembre 2020

